



IL TRIBUNALE DI ASTI - EX ALBA

N° 17/2013 CONC.
Prew.
ALBA
N° 2048 REP.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice relatore
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO DI OMOLOGAZIONE

Del concordato preventivo n. 17/2013 (Tribunale ex Alba) presentato da Ing. Martoglio CRD s.p.a. in liquidazione, in persona del suo legale rappresentante liquidatore *pro tempore* sig. Sergio Nicola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Oreste Cagnasso, Mariateresa Quaranta, Alfredo Lanfredi e Giulio Santinelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Carmagnola (TO), via Valobra, n. 75.

per le seguenti ragioni.

Allo scopo di illustrare l'iter procedimentale relativo alla domanda di concordato preventivo indicata in oggetto, è opportuno ricostruire le fasi salienti della procedura.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° comma, l. fall., depositato in data 18.7.2013, la Ing. Martoglio CRD s.p.a. (di seguito, per brevità: "Martoglio s.p.a." o "Martoglio") ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 161, l. fall., anche ai fini della conservazione dell'avviamento aziendale.

Nel rispetto del termine assegnato da Tribunale, la depositava la proposta concordataria, il piano e la relativa documentazione.

Con decreto del 16.1.2014 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo come proposta dalla Martoglio s.p.a. con le modalità di cui *infra*.

In data 4.3.2014, a causa di eventi e circostanze sopravvenute, la società ha chiesto un termine per il deposito di una integrazione del piano e della proposta concordataria, rappresentando l'esistenza di concreti motivi di opportunità. Il Tribunale, sentito il commissario giudiziale, ravvisati i motivi di opportunità e disposto il differimento della data fissata per l'adunanza dei creditori, assegnava alla Martoglio un breve termine per il deposito della richiesta integrazione del piano e della proposta.

Alla data del 2.4.2014 la società ha depositato memoria di integrazione del piano e della proposta concordataria, oltre che integrazione della relazione di attestazione della veridicità dei dati aziendali, di ragionevolezza delle assunzioni economiche e patrimoniali alla base del piano e di fattibilità dello stesso. Si deve rilevare, brevemente, come, stante l'assenza di garanzie a presidio dei valori di attivo realizzabile con la cessione totale dei beni ai creditori, il professionista attestatore abbia precisato che la percentuale di soddisfo dei creditori chirografari (indicata dalla società al 12,87%) non possa ritenersi garantita, ma indicativa dei risultati ragionevolmente conseguibili.

In sintesi, la società ha predisposto nell'ultima versione depositata una proposta di concordato liquidatorio con totale cessione di beni aziendali ed un relativo piano formulati sulla base della situazione patrimoniale alla data del 31.12.2013.

La proposta prevede la cessione di tutti i beni e le attività della società istante finalizzata, con il ricavato, a soddisfare i creditori nella misura seguente: pagamento integrale dei crediti prededucibili, dei creditori con privilegio generale e di quelli con privilegio speciale i.v.a. di rivalsa (questi ultimi nei limiti dei beni mobili dichiarati individuabili e riferibili a debiti ancora esistenti nei confronti di determinati fornitori); pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del 12,87%.

Con la relazione depositata ai sensi dell'art. 172, l. fall., il commissario giudiziale ha espresso parere favorevole all'ammissione della proposta di concordato, prendendo in esame i dati contabili aggiornati al 31.12.2013 e rilevando, in ottica prudenziale ed alla luce di talune criticità indicate nella relazione, che l'aliquota di soddisfo dei creditori chirografari debba essere stimata nella misura del 9% circa, con la precisazione per cui il possibile esito positivo del recupero dei crediti oggetto di anticipazioni bancarie potrebbe portare un beneficio in termini di innalzamento della percentuale indicata. Tali rilievi sono stati operati dal commissario giudiziale anche sulla base delle stime di valore effettuate dal perito della procedura che, per taluni cespiti, risultano inferiori a quelle espresse nel piano, oltre che di talune criticità emerse nel periodo di osservazione, relative in particolare alle prospettive di soddisfo dei creditori, auspicandosi, a tal fine, l'esito positivo della proposta di acquisto dei beni aziendali ed immobili commerciali.

L'adunanza dei creditori è stata fissata per il giorno 15.4.2014 e, decorsi i venti giorni successivi alla stessa, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, avendo votato favorevolmente e comunque dovendosi ritenere consenzienti (non avendo espresso il proprio voto), rispetto alla proposta di concordato, creditori chirografari in percentuale pari all'88,76% (si veda il verbale di adunanza e la documentazione in atti relativa, ai sensi dell'art. 178, l. fall., oltre il riepilogo di cui al motivato parere del commissario giudiziale espresso ai sensi dell'art. 180, l. fall.).

Ne è conseguita la dichiarazione di approvazione del concordato da parte del Tribunale, con contestuale fissazione per il giorno 25.6.2014 dell'udienza per l'omologazione. Il decreto di fissazione dell'udienza è stato comunicato al ricorrente e notificato, a cura di quest'ultimo, ai creditori dissenzienti ed al commissario giudiziale. Il commissario giudiziale ha depositato, ai sensi dell'art. 180, l. fall., parere favorevole all'omologazione del concordato, ritenendo raggiungibile l'aliquota di riferimento del 9% circa quale possibile misura di soddisfo per i creditori chirografari.

All'esito dell'udienza indicata, sentita la società in concordato, il commissario giudiziale e verificata la regolarità della comunicazione della data di udienza ai creditori legittimati a presentare opposizione, verificato che nessun creditore è comparso, il Tribunale rileva quanto segue.

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

Rilevato, infatti, che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si ribadisce, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo, con cessione dei beni e con la previsione del totale pagamento dei debiti in prededuzione e di quelli privilegiati e dei debiti chirografari nella misura stimata del 9% circa appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento.

Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dal commissario giudiziale e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.

Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall. Si precisa che, avendo l'attuale liquidatore Sergio Nicola manifestato interesse all'acquisto dei beni della società, così come rilevato anche a verbale di udienza del 25.6.2014, questo Tribunale ritiene che vi siano ragioni di opportunità tali da disporre la nomina a liquidatore di un soggetto terzo estraneo alla società istante.

Quanto alle modalità con cui il liquidatore deve dar corso alla liquidazione e alle modalità con cui il commissario giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, è il Tribunale a dover determinare le une e le altre con il decreto di omologa, a norma - rispettivamente - degli artt. 182, 1° co., e 185, l. fall.

Quelle da seguire nel caso di specie vengono sinteticamente elencate, per brevità, direttamente in dispositivo. Qui è solo opportuno rimarcare l'opportunità di disporre che il liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione del presente decreto, al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da Ing. Martoglio CRD s.p.a. in liquidazione;
2) nomina liquidatore giudiziale dl. Gianfranco MIRANTE, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;
- il liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al commissario giudiziale che procederà alla sua comunicazione ai creditori;
- il liquidatore terrà informato il commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;

- il liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal giudice delegato;
 - il commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
 - le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del commissario giudiziale;
 - il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal commissario giudiziale;
 - il liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
 - entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
 - il giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il liquidatore e per il commissario giudiziale solo a seguito dell'attestazione del commissario giudiziale indicata al punto precedente;
 - resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
 - riserva al giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;
- 3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall., e comunicato alla debitrice, al liquidatore e al commissario giudiziale, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 16.7.2014

Il giudice estensore
Monica Mastrandrea



Il Presidente
Francesco Donato



Depositato nella Cancelleria del
Tribunale il 18/07/2014

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario
LA ROSA CLOTILDE

